

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N. G15739 del 18/12/2020**

**Proposta n. 20785 del 18/12/2020**

**Oggetto:**

D.lgs. 152/2006, art. 208, comma 15 - D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione a favore della Società Adinolfi Giovanni S.r.l. per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti inerti provenienti dalla bonifica e demolizione di alcuni manufatti in cemento armato, quali soppalchi in ferro ed in cemento e tramezzature, ubicati all'interno del complesso industriale, area ex "Videocon", situato nel Comune di Anagni (FR), via Fratta Rotonda, Snc.

Oggetto: D.lgs. 152/2006, art. 208, comma 15 - D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione a favore della Società Adinolfi Giovanni S.r.l. per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti inerti provenienti dalla bonifica e demolizione di alcuni manufatti in cemento armato, quali soppalchi in ferro ed in cemento e tramezzature, ubicati all'interno del complesso industriale, area ex "Videocon", situato nel Comune di Anagni (FR), via Fratta Rotonda, Snc.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
“POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI”**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 865, avente per oggetto “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”.

**PRESO ATTO** che:

- con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0111768.07-02-2020, integrata con nota prot. reg. n. I.0635294.17-07-2020, la Società Adinolfi Giovanni S.r.l. (di seguito Società), con sede legale in Montesano Sulla Marcellana (SA), via Pantanelle, n. 45, P.IVA 04731480665, legalmente rappresentata dal sig. Luca Adinolfi, ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5), ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la campagna richiesta è finalizzata alla triturazione e al recupero dei rifiuti inerti provenienti dalla bonifica e demolizione di alcuni manufatti in cemento armato, quali soppalchi in ferro ed in cemento e tramezzature ubicati all’interno del complesso industriale, area ex "Videocon", situato nel Comune di Anagni (FR), via Fratta Rotonda, Snc;
- la campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi è da effettuare mediante un impianto mobile, costituito da un frantumatore di marca REV, modello CGR 100, matricola 10998, di potenzialità di 45-130 t/h, in funzione della tipologia dei materiali e granulometria da ottenere, autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 57 del 25.02.2019 e successivo D.D. n. 209 del 11.09.2019 di modifica non sostanziale;
- alla richiesta della Società è stata allegata la documentazione amministrativa prevista dalla DGR n. 864/2014, unitamente ad una Relazione Tecnica descrittiva della campagna, a firma del dott. biologo Giuseppe Del Regno, iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, Albo professionale n. 36369;
- nella “Relazione Tecnica” è stato specificato che nel corso dell’intera campagna di attività è previsto l’invio a recupero di circa 1.140 ton dei rifiuti di cui alla sottostante tabella (operazione R5, in base all’allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006):

| <b>E.E.R.</b>   | <b>Descrizione codice</b>  |
|-----------------|--|
| <b>17 01 01</b> | Cemento  |
| <b>17 01 07</b> | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106              |
| <b>17 05 04</b> | Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503  |
| <b>17 09 04</b> | Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 |

**TENUTO CONTO** che la Regione Lazio con nota prot. n. U. 494661.05.06.2020, ha inoltrato richiesta di parere a tutti gli Enti/Amministrazioni indicati dalla DGR n. 864/2014, a cui ha dato riscontro solamente

ARPA Lazio con nota prot. n. U.0043215 del 10/07/2020, acquisita al prot. Regionale al n. 0615471.10-07-2020, nella quale, facendo riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. Lazio 864/2014, lettera a) dell'Allegato B, sono state riportate osservazioni, prescrizioni, raccomandazioni, oltre che richieste di integrazione della Relazione Tecnica, così come di seguito sintetizzato:

- *richiesta di chiarimenti sulla mancanza di documentazione riguardante la procedura VIA per la campagna di attività richiesta;*
- *richiesta della Valutazione di Impatto Acustico in cui descrivere i recettori limitrofi all'area di esercizio dell'impianto mobile nella campagna, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge e delle misure mitigative volte alla minimizzazione dell'impatto acustico, per la loro calibrazione da valutare in coerenza con gli esiti della valutazione stessa; nella Relazione Tecnica è stato dichiarato di rinviare tale valutazione allo svolgimento di un'indagine fonometrica entro 15 giorni dall'inizio dell'attività di recupero';*
- *richiesta di una planimetria di dettaglio dell'area in cui verrà installato l'impianto mobile nel corso della campagna di attività, rispetto agli edifici da sottoporre a demolizione, con indicazione dell'ubicazione delle aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso e di deposito temporaneo dei rifiuti in uscita, l'assetto dei macchinari impiegati per il recupero e la localizzazione della rete di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri;*
- *richiesta di una Relazione Tecnica integrativa che descriva:*
  - *la specifica tipologia di pavimentazione di cui sarà dotata l'area su cui installare la macchina, con indicazione della scelta e delle caratteristiche delle zone da adibire alla lavorazione vera e propria, di quelle di messa in riserva dei rifiuti in ingresso, di deposito temporaneo dei rifiuti in uscita e di stoccaggio degli eventuali aggregati riciclati prodotti;*
  - *descrizione del sistema di captazione delle acque meteoriche di dilavamento a servizio dell'area di messa in riserva dei rifiuti prima del trattamento, specificando le modalità di stoccaggio dei rifiuti da sottoporre a trattamento (cumuli, containers, eventuale presenza di coperture, etc.);*
  - *indicazione della fonte di approvvigionamento delle acque utilizzate per la nebulizzazione dei cumuli di rifiuti inerti nel corso delle operazioni di movimentazione e frantumazione degli stessi;*
- *in coerenza con quanto riportato nella Relazione Tecnica, raccomandazione di non produrre alcun effluente liquido, immettendo l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri, prevedendo, nel caso di produzione di effluenti liquidi, l'allestimento di idonei sistemi di contenimento degli stessi, restando inteso che gli stessi effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;*
- *raccomandazione che anche in presenza di piogge, le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso ed in uscita, in deposito temporaneo, nonché del materiale recuperato, siano tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali; a tale riguardo, la Società dovrà specificare le misure di contenimento dei fenomeni di dilavamento dovuti alle acque meteoriche;*
- *obbligo da parte della Società, ai fini della produzione di materie prime seconde, di garantire l'esecuzione del test di cessione e il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;*
- *raccomandazione che i rifiuti in ingresso nell'impianto rispettino i requisiti di cui al punto 7.1 del Suballegato 1 Allegato 1 del D.M. 5 Febbraio 1998 e che i rifiuti in uscita dall'impianto rispettino le condizioni di cui all'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006 e, infine, che le materie derivanti dalle attività di recupero, da utilizzare come aggregati nelle opere edilizie, siano conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.1.4 del medesimo Suballegato 1; a tal riguardo, la Società, oltre al test di cessione di cui al*

punto precedente, dovrà certificare la conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 in relazione all'utilizzo previsto per ciascun aggregato riciclato;

- raccomandazione che ciascun cumulo di rifiuti e/o materiale recuperato sia caratterizzato da un'altezza massima di 6 metri e una pendenza massima di 45°, così come previsto dalle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 34 del 26/01/2012 'Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio';
- indicazione delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998, ai fini della verifica del soddisfacimento dei criteri specifici richiesti dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06, per la cessazione della qualifica di rifiuto dopo lo svolgimento delle operazioni di recupero; in merito è stato evidenziato che il rifiuto con codice CER 17 05 04 non risulta ricompreso nel novero delle tipologie da potere recuperare ai sensi del punto 7.1 dell'Allegato 1 del medesimo D.M. e che sono da chiarire i riferimenti alle attività di recupero previste al punto 7.1.3 dello stesso Allegato, lett. a) o lett. c);

**TENUTO CONTO** che la Società, rispondendo alla nota regionale n. U.0638804.20.07.2020 di richiesta di chiarimenti secondo quanto osservato nella nota di ARPA Lazio di cui al capoverso precedente, con due note acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. I.0934369.02-11-2020, n. I.0993912.18-11-2020 e al n. I.1097512.16-12-2020, contenenti rispettivamente una Dichiarazione di esclusione dalla procedura di V.I.A., la descrizione delle modalità di allestimento dell'area di cantiere (entrambe a firma dell'ing. Antonio Paglia, iscritto all'Ordine degli ingegneri della prov. di Frosinone al n. B200, Settore Civile Ambientale), e, infine, una planimetria dell'area di cantiere (a firma dell'ing. Giuseppe Morello, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Salerno n. 5207) e una tabella aggiornata dei rifiuti da trattare, con i riferimenti di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1, Sub Allegato del D.M. n. 5 febbraio 1998, così come di seguito sintetizzato:

- l'esclusione dalla procedura di V.I.A. è stata dichiarata con l'attestazione che la campagna avrà una durata di 120 giorni lavorativi per una capacità complessiva di 1.140 ton, corrispondente ad una quantità di 9,50 tonnellate al giorno;
- è stato dichiarato che nel corso dell'attività verrà utilizzata acqua in quantità tale da non dare luogo a scarichi, e che le eventuali acque di scarico sono dovute unicamente ad eventi meteorici, ai cui effetti si farà fronte coprendo con teli impermeabili, sia i cumuli da lavorare che il materiale lavorato, sino al suo trasferimento in altre aree per il loro riutilizzo; al termine della campagna, saranno effettuate le operazioni di ripristino al fine di rendere funzionale l'area alle future esigenze;
- la Tabella rifiuti da trattare è la seguente:

| <b>E.E.R.</b>   | <b>Descrizione codice</b>  | <b>Riferimenti D.M. 5 febbraio 1998</b><br><i>N. - Tipologia</i><br><i>N.1.1. - Provenienza</i><br><i>N.1.2. - Caratteristiche del rifiuto</i><br><i>N. 1.3. - Attività di recupero</i><br><i>N.1.4 - Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti</i> |
|-----------------|--|---|
| <b>17 01 01</b> | Cemento  | 7. Rifiuti Ceramici e Inerti  |
| <b>17 01 07</b> | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106              | 7.1.1.<br>7.1.2<br>7.1.3: a), b) e c)   |
| <b>17 09 04</b> | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 | 7.1.4   |
| <b>17 05 04</b> | Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170301  | 7.14 Detriti di perforazione<br>7.14.1 - 7.14.2 - 7.14.3 - 7.14.4   |

**TENUTO CONTO**, per quanto emerge dall'esame di tutta la documentazione trasmessa dalla Società, in particolare, compresa quella di risposta alle osservazioni di ARPA Lazio, che l'autorizzazione possa essere rilasciata sulla base delle seguenti considerazioni:

- dal processo di trattamento dei rifiuti 17 01 01, 17 01 07, 17 09 04, la Società potrà ottenere un materiale (MPS), le cui caratteristiche chimico-fisiche siano tali da renderlo direttamente utilizzabile per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, usi edilizi, ecc. previo test di cessione come previsto dall'Allegato 3 del D. M. 05.02.1998 modificato dal D. M. 186/2006, nel rispetto delle specifiche dimensionali richieste dall'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- per quanto attiene il trattamento dei rifiuti CER 17 05 04, la Relazione Tecnica non contiene alcun riferimento né sull'Attività di recupero, né sulle Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, ai sensi dei punti 7.14.3 - 7.14.4 di cui al D.M. 05.02.1998;
- la Società, nonostante le successive richieste, non ha prodotto una Valutazione di Impatto Acustico in cui siano stati descritti i recettori limitrofi all'area di esercizio dell'impianto mobile nella campagna di utilizzo oggetto della presente istanza di autorizzazione, rinviando la verifica del rispetto dei limiti di legge allo svolgimento di un'indagine fonometrica entro 15 giorni dall'inizio dell'attività di recupero, così come dichiarato più volte dalla stessa Società;
- la Società non ha specificato l'origine delle acque utilizzate per l'abbattimento delle emissioni polverulente, e nella planimetria trasmessa non sono state indicate le aree relative alle zone di stoccaggio delle materie prime prodotte e dei rifiuti prodotti;

**TENUTO CONTO** di quanto espresso ai capoversi precedenti, per tutta la durata della campagna è tenuta al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni espresse da ARPA Lazio, a quelle riportate nell'Atto autorizzativo dell'impianto mobile, nonché alle seguenti condizioni, prescrizioni:

1. in occasione della comunicazione di inizio attività la Società dovrà:
  - specificare come avverrà l'approvvigionamento dell'acqua da utilizzare per l'abbattimento delle emissioni polverulente, (rete di stabilimento, eventuali pozzi, trasportata tramite apposita cisterna mobile e stoccata in appositi contenitori);
  - aggiornare la planimetria presentata indicando le zone di stoccaggio delle materie prime seconde e del materiale che non può essere utilizzato come materia prima seconda e da trattare come rifiuto;
2. entro quindici giorni dalla data di inizio attività, dovrà essere inviata alla Regione la Valutazione di Impatto Acustico come sopra specificato, stabilendo che nel pieno funzionamento dell'impianto e per tutta la durata della campagna di attività, dovrà essere garantito il contenimento dei livelli di rumore entro i valori limite previsti dal DPCM 14.11.1997 per l'area industriale in cui sarà collocato l'impianto, attuando le necessarie misure di mitigazione ed effettuando almeno due campagne di misure fonometriche significative;
3. qualora dalle operazioni di recupero si ottenesse materiale (MPS per l'edilizia) con caratteristiche non conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, si dovrà procedere al loro stoccaggio quale rifiuto e successivamente dovrà essere conferito, accompagnato dal relativo formulario di identificazione dei rifiuti, ad impianto/discardia autorizzata;
4. le operazioni di recupero e/o smaltimento da effettuare su ciascun CER prodotto dalla selezione dei rifiuti inerti, dovranno essere opportunamente gestite e documentate, successivamente alla loro produzione, sulla base della loro recuperabilità, proprietà chimico fisiche, eventuali analisi necessarie, ecc...;

5. oltre alla copertura dei cumuli di rifiuti in caso di eventi meteorici, la Società si deve adoperare affinché l'impianto mobile non produca alcun effluente liquido, immettendo l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse, in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; in ogni caso la Società dovrà allestire idonei sistemi di contenimento per gestire l'eventuale produzione dei suddetti effluenti, provvedendo al loro smaltimento a norma di legge. La Società dovrà prevedere anche una specifica procedura da seguire in caso di sversamenti accidentali di olio idraulico e/o gasolio legati all'utilizzo dei macchinari per il ripristino dello stato dei luoghi;
6. nel caso di presenza di liquidi di percolazione, questi dovranno essere caratterizzati ed eventualmente smaltiti secondo le raccomandazioni date dalla normativa vigente;
7. dovranno essere previsti dei sistemi di raccoglimento delle acque nelle zone destinate alle lavorazioni, stoccaggio, smistamento dei rifiuti e alla manovra dei mezzi, e le stesse successivamente dovranno essere convogliate in apposito contenitore a tenuta (vasca d'accumulo di prima pioggia che funziona da accumulo-decantazione opportunamente dimensionata, impermeabile e munita di sistemi di monitoraggio per verificare il livello del riempimento, nel rispetto di quanto previsto anche dal punto 3.3.1 della DGR N. 34 del 26.01.2012). L'acqua di raccolta del serbatoio dovrà essere smaltita come rifiuto speciale; inoltre dovrà essere prevista una procedura di controllo e svuotamento della vasca di raccolta anche in condizioni di emergenza. Tali acque potranno eventualmente essere utilizzate per la nebulizzazione del materiale nella fase di riduzione volumetrica al fine dell'abbattimento delle eventuali polveri. A conclusione delle attività il contenitore a tenuta dovrà essere svuotato e le acque raccolte smaltite ai sensi di legge;
8. i materiali di scarto opportunamente raccolti, depositati temporaneamente nella zona indicata nella planimetria che dovrà essere trasmessa prima dell'inizio attività (all'interno di cassoni scarrabili, contenitori vari, comunque, non a diretto contatto con il suolo); se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro conferimento presso impianto autorizzato. Al termine della campagna di attività (svolta per fasi successive) gli stessi rifiuti dovranno essere prontamente trasportati, con relativo formulario di identificazione del rifiuto (FIR), presso impianti autorizzati allo smaltimento/recupero.
9. i rifiuti da trattare e le MPS prodotte dovranno essere stoccate in cumuli con altezza massima di 6 m e inclinazione di 45°;
10. i materiali derivati dalle operazioni di trattamento, non immediatamente utilizzati, dovranno essere stoccati in aree dedicate, e, se polverosi, dovranno essere protetti con teli prima del loro utilizzo;
11. al fine di dimostrare il rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde scaturite dal ciclo di recupero in edilizia, la Società dovrà dotarsi della prevista certificazione dei materiali ricavati dall'attività di recupero, da potere esibire su semplice richiesta da parte degli organi di controllo;
12. nel caso di superamento dei livelli di rumore previsti per l'area in oggetto, anche su segnalazione da parte di terzi, i lavori dovranno essere sospesi fino a quando non saranno adottati i necessari sistemi di mitigazione dell'impatto acustico, informando tempestivamente la Regione Lazio per le necessarie conseguenti valutazioni;
13. è necessario garantire il mantenimento di tutte le precauzioni ambientali a tutela dell'ambiente, il rispetto dei pareri degli organi preposti alla vigilanza e al controllo e il mantenimento del layout dell'impianto e dell'area adibita allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti;
14. segnalare preventivamente all'Autorità competente il deposito di eventuali eccedenze, trasmettendo una planimetria con l'indicazione delle aree temporanee di deposito necessarie;

15. alla chiusura dell'impianto è necessario rispettare nel dettaglio il piano di ripristino dell'area che comprenda la previsione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei contenitori stoccaggio rifiuti, la bonifica dei vari settori dell'impianto, e del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia;

**RITENUTO** necessario richiamare la Società sull'obbligo di tenere conto:

- di quanto previsto al punto 1 dell'Allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006, come modificato con l'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito in legge con legge 3 agosto 2017, n. 123, che stabilisce che «*La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento UE 2017/997*»;
- al fine di dimostrare il rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego in edilizia delle materie prime seconde scaturite dal ciclo di recupero, la Società dovrà dotarsi della prevista certificazione dei materiali ricavati dall'attività di recupero, e la stessa dovrà essere prodotta su semplice richiesta da parte della Regione e degli altri organi di controllo;

**RICHIAMATO** l'art. 269 comma 4 lettera c) del D.lgs. 152/2006, che stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 del medesimo D.lgs., che per le emissioni diffuse (polveri) l'autorizzazione da rilasciare deve contenere apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

**RITENUTO** necessario autorizzare formalmente ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR n. 865/2014, come risulta da attestazione di pagamento del 15.05.2020;

**RILEVATA** la necessità che la Società Adinolfi Giovanni S.r.l., quale proprietaria dell'Impianto Mobile e intestataria del provvedimento regionale autorizzativo, prima dell'avvio della Campagna di attività invii alla Regione copia di Polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento/danno ambientale, per un massimale garantito pari a € 5.000.000, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 864/2014;

**RITENUTO** per quanto sopra espresso che sussistono le condizioni per potere rilasciare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'autorizzazione richiesta per lo svolgimento della campagna di attività richiesta per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5);

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., di autorizzare la Società Adinolfi Giovanni S.r.l., con sede legale in Montesano sulla Marcellana (SA), via Pantanelle, n. 45, P.IVA 04731480665, legalmente rappresentata dal sig. Luca Adinolfi, a svolgere una campagna di attività di recupero di rifiuti inerti finalizzata alla triturazione e al recupero dei rifiuti inerti provenienti dalla bonifica e demolizione di alcuni manufatti in cemento armato, quali soppalchi in ferro ed in cemento e tramezzature ubicati all'interno del complesso industriale, area ex "Videocon", situato nel Comune di Anagni (FR), via Fratta Rotonda, Snc;
- la durata della campagna di attività, a partire dalla data di inizio, che la Società comunicherà alla Regione, dovrà essere di 6 mesi, corrispondenti a 120 giorni lavorativi, per 5 giorni a settimana;
- la campagna consisterà in operazioni di recupero di rifiuti con EER 17 01 01, 17 01 07, 17 09 04 e 17 05 04, per una quantità massima di circa 1140 Ton, corrispondente a 9,5 ton al giorno, utilizzando l'impianto mobile costituito da un frantumatore di marca REV, modello CGR 100, matricola 10998, di potenzialità di 45-130 t/h, in funzione della tipologia dei materiali e granulometria da ottenere, autorizzato dalla Regione

Campania con Decreto Dirigenziale n. 57 del 25.02.2019 e successivo D.D. n. 209 del 11.09.2019 di modifica non sostanziale;

- di stabilire, con riferimento al D.M. 5.02.1998, che l'operazione R5 è limitata solamente a rifiuti con EER 17 01 01, 17 01 07, 17 09 04, per l'attività di recupero 7.1.3 c), che comporta produzione di MPS con caratteristiche equivalenti a quelle di cui al punto 7.1.4, così come evidenziato nella Relazione Tecnica presentata, dove è stato espressamente scritto che il processo di trattamento dei rifiuti "consentirà di ottenere un materiale (MPS) le cui caratteristiche chimico-fisiche sono tali da renderlo direttamente utilizzabile per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali, usi edilizi, ecc. previo test di cessione come previsto dall'Allegato 3 del D. M. 05.02.1998 modificato dal D. M. 186/2006, nel rispetto delle specifiche dimensionali richieste dall'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni tecnico-operative contenute nel Decreto Dirigenziale autorizzativo rilasciato dalla Regione Campania, n. 57 del 25.02.2019 e in quello successivo di integrazione, n. 209 dell'11.09.2019, oltre che a quelle indicate in premessa e alle indicazioni specifiche contenute nelle Relazioni Tecniche trasmesse dalla Società, che, unitamente a tutta l'altra documentazione pervenuta, sono conservate nel sistema informativo regionale di gestione del protocollo e archiviazione documentale;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;
- di stabilire che la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- di stabilire che la Società, fermo restando quanto rilevato ai punti precedenti, prima dell'avvio della campagna d'attività dovrà comunicare alla competente Area regionale la data di inizio della stessa, producendo copia di Polizza di Assicurazione per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento/danno ambientale, con massimale non inferiore a € 5.000.000, in suo possesso;
- di stabilire che nell'eventualità che entro venti giorni dalla data di inizio attività, la Società non trasmettesse al competente ufficio regionale una nota di avere ottemperato alle condizioni e nei termini, di cui ai punti 1. e 2. indicati in premessa, la Regione Lazio provvederà alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Adinolfi Giovanni S.r.l., e trasmesso all'Arpa Lazio Sezione di Frosinone, alla ASL di Frosinone, Distretto A, alla provincia di Frosinone, al Comune di Anagni e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti) della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

---

(ing. Flaminia Tosini)